

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 1,55. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE PRIMA

AVVISI

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2002 n. 22

Costituzione della Società per la utilizzazione ad insediamenti socio-produttivi ambientalmente compatibili delle aree ex Ilva di Genova Cornigliano.

pag. 161

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2002 n. 23

**Ulteriore modifica alla legge regionale 2 luglio 1999 n. 19
(disciplina del commercio in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998 n. 114).**

pag. 164

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 11.06.2002 n. 27

**Dichiarazione di ammissibilità dell'istanza di referendum abrogativo
della legge regionale 20 marzo 2002 n. 14.**

pag. 165

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2002 n. 22

Costituzione della Società per la utilizzazione ad insediamenti socio-produttivi ambientalmente compatibili delle aree ex Ilva di Genova Cornigliano.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione Liguria promuove la costituzione di una Società di scopo, nella forma giuridica di Società per azioni, con la finalità di realizzare gli obiettivi previsti dall'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)).
2. La Regione Liguria conferirà alla Società le aree, già appartenenti al demanio portuale, occupate dallo stabilimento Ilva di Genova - Cornigliano e sdemanializzate.
3. La Società destinerà le aree stesse, in coerenza con le determinazioni del Comune di Genova e della Provincia di Genova nell'esercizio dei rispettivi poteri di pianificazione territoriale, ad insediamenti socio-produttivi di rilevante interesse regionale ambientalmente compatibili.
4. Finalità della presente legge è il mantenimento dell'attuale occupazione secondo quanto previsto dall'articolo 53, comma 2, della l. 448/2001.

Articolo 2

(Soci)

1. Alla Società potranno partecipare, a richiesta, il Comune di Genova e la Provincia di Genova

in quota complessivamente e congiuntamente paritaria a quella della Regione Liguria. Tale Società è altresì partecipata in quota minoritaria da soggetto designato dal Governo.

Articolo 3

(Costituzione della Società)

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere gli atti relativi alla costituzione della Società, che potrà avere un capitale iniziale massimo di 6.197.500,00 euro, sottoscrivendo quote in una percentuale non inferiore al quarantacinque per cento del capitale stesso.
2. Tale sottoscrizione potrà avvenire anche attraverso il conferimento alla Società delle aree di cui all'articolo 53, comma 1, della l. 448/2001.
3. Il riutilizzo delle aree liberate dalle lavorazioni siderurgiche dovrà avvenire mediante procedure di evidenza pubblica tenendo conto dei fini indicati dall'articolo 53 della l. 448/2001 e della massimizzazione dei livelli occupazionali.
4. Lo Statuto della Società è approvato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere della competente Commissione consultiva.

Articolo 4

(Organi sociali e amministrazione della Società)

1. Le norme relative al funzionamento della Società sono regolate dallo Statuto, in conformità delle leggi e del codice civile.
2. La partecipazione della Regione negli organi sociali deve essere proporzionale alla partecipazione azionaria.
3. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato è componente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5

(Finanziamenti)

1. La Società utilizza le risorse indicate nell'ar-

ticolo 4 della legge 9 dicembre 1998 n. 426 (nuovi interventi in campo ambientale) e può essere destinataria diretta di finanziamenti e agevolazioni comunitari, statali e regionali per la realizzazione degli scopi statutari.

Articolo 6

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002:

- prelevamento di euro 2.788.875,00 in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002;
- aumento di euro 2.788.875,00 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento dell'U.P.B. 18.205 "Spese per partecipazioni regionali".

Articolo 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 13 giugno 2002

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2002 N. 22

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28.12.1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle

quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) La Giunta regionale, su proposta del Presidente S. Biasotti e dell'Assessore G.B. Pittaluga, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 20 febbraio 2002 n. 63;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 25 febbraio 2002, dove ha acquisito il numero d'ordine 219;
- c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma, e per il parere di cui al primo comma dell'articolo 25 del Regolamento interno del Consiglio regionale il 25 febbraio 2002;
- d) la I Commissione consiliare ha espresso parere favorevole il 29 maggio 2002;
- e) è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 giugno 2002 (Relatori Consiglieri E.B. Valenziano e F. Vassallo);
- f) la legge regionale entra in vigore il 20 giugno 2002.

2. Relazioni al Consiglio regionale

Relazione di maggioranza (Consigliere E.B. Valenziano)

Con il disegno di legge, sottoposto oggi alla valutazione dell'Assemblea, la Regione promuove la costituzione di una Società per azioni di scopo, a prevalente capitale pubblico, per il raggiungimento dei fini ed il conseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (legge finanziaria 2002), con particolare attenzione al mantenimento dell'attuale occupazione secondo quanto previsto dal comma 2 del citato articolo della finanziaria.

Come noto, il suddetto articolo 53 - al fine di conseguire gli scopi previsti dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998 n. 426 (nuovi interventi in campo ambientale) e, in particolare, la definitiva chiusura di tutte le lavorazioni a caldo e la cessazione dei conseguenti effetti inquinanti - ha stabilito la sdemanializzazione delle aree appartenenti al demanio marittimo portuale, escluse le banchine, occupate dallo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano e ne ha previsto l'assegnazione, previo indennizzo, al patrimonio disponibile della Regione per essere destinate, in coerenza con le determinazioni del Comune di Genova e della Provincia di Genova nell'esercizio dei rispettivi poteri di pianificazione territoriale, ad insediamenti socio - produttivi strategici di

relevante interesse regionale ambientalmente compatibili. L'articolo prevede che la Regione Liguria conferisca tali aree ad una Società per azioni allo scopo costituita: il disegno di legge n. 219 si pone, dunque, l'obiettivo di dare attuazione alla normativa nazionale.

La Società disporrà delle aree suddette anche per definire la disciplina complessiva dei rapporti giuridico-economici con l'ILVA S.p.A. e per favorire il consolidamento delle "lavorazioni a freddo"; curerà la progettazione e la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale, infrastrutturazione, razionalizzazione e valorizzazione delle aree al fine di favorire l'insediamento di soggetti che si impegnino alla realizzazione degli investimenti produttivi ambientalmente compatibili e all'utilizzazione dei lavoratori attualmente occupati nello stabilimento ILVA di Cornigliano che dovessero risultare eventualmente in esubero.

In conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 53 della l. 448/2001, il provvedimento prevede che la Società possa, su richiesta dei diretti interessati, essere partecipata dal Comune di Genova e dalla Provincia di Genova in quota complessivamente e congiuntamente paritaria a quella della Regione; la Società sarà, altresì, partecipata in quota minoritaria da soggetto designato dal Governo.

Il capitale iniziale massimo viene indicato dal disegno di legge in euro 6.197.500,00: ciò risponde all'esigenza di garantire, seppur in tempi progressivi rispetto ai fabbisogni economico-finanziari del piano industriale della Società, una capitalizzazione adeguata alla complessità della missione e degli obiettivi societari. In tale ambito, la sottoscrizione da parte della Regione Liguria di una percentuale non inferiore al quarantacinque per cento del capitale sociale, anche attraverso il conferimento delle aree acquisite nel patrimonio disponibile regionale, rende possibile la costituzione della Società nei tempi necessari a consentire l'espletamento da parte della stessa dei compiti previsti nel citato articolo 53 della legge finanziaria. La partecipazione della Regione negli organi sociali dovrà essere proporzionale alla sua compartecipazione azionaria e il Presidente della Giunta - o suo delegato - farà parte del Consiglio di Amministrazione. Il provvedimento precisa, altresì, che il riutilizzo delle aree liberate dalla lavorazioni siderurgiche dovrà avvenire mediante procedure di evidenza pubblica tenendo conto dei fini indicati sempre dall'articolo 53 e della massimizzazione dei livelli occupazionali.

Al fine di consentire un coinvolgimento dei Consiglieri nella procedura di approvazione dello Statuto della Società - che utilizzerà le risorse indicate nell'articolo 4 della l. 426/1998 e potrà essere destinataria diretta di finanziamenti e agevolazioni comunitari, statali e regionali per la realizzazione degli scopi statutari - è previsto un passaggio nella competente Commissione consiliare al fine dell'espressione di un parere, prima che la Giunta assuma le proprie determinazioni al riguardo.

Al termine di questa breve relazione, si ritiene opportuno sottolineare l'importanza del provvedimento - approvato, a maggioranza, dalla I Commissione dopo un dibattito lungo e approfondito e una serie di audizioni con i soggetti interessati - che consente di dare attua-

zione al più volte citato articolo 53 della legge finanziaria e di segnare un ulteriore passo in avanti nella risoluzione dei problemi legati all'attività dello stabilimento ILVA di Cornigliano e si auspica, quindi, che il Consiglio esprimere una giudizio positivo sullo stesso.

Relazione di minoranza (Consigliere F. Vassallo)

Il disegno di legge presentato dalla Giunta regionale per la costituzione della Società che dovrà utilizzare le aree ex-Ilva di Cornigliano, sdemanializzate con la legge finanziaria 2002, nasce da un presupposto che riteniamo del tutto sbagliato.

La soluzione di una questione così strategica per la città di Genova non può infatti prescindere da un accordo con le istituzioni che hanno precipue e specifiche competenze pianificatorie sul territorio come il Comune e la Provincia. La Giunta regionale, al contrario, ha seguito una procedura inusuale e immotivata: Comune e Provincia di Genova, indicati nel disegno di legge in oggetto come soggetti che possono concorrere alla costituzione della Società per la utilizzazione delle aree di Cornigliano, non sono stati coinvolti preventivamente dalla Giunta regionale e hanno potuto esprimere il loro punto di vista in sede regionale solo perché auditi dalla competente Commissione consiliare.

In questo modo la Giunta regionale ha disatteso un preciso impegno assunto dopo l'incontro del 20 gennaio a Roma per istituire due tavoli di trattativa, uno con il Comune e la Provincia, e uno con le organizzazioni sindacali, nei quali affrontare compiutamente le procedure, gli assetti e le finalità della nuova società.

Un secondo elemento negativo è rappresentato dalla volontà della Giunta regionale di operare con una sorta di delega in bianco nella costituzione della Società. È infatti ingiustificato che lo statuto della Società non sia approvato dal Consiglio regionale. La Commissione ha introdotto una modificazione al testo del disegno di legge, che noi abbiamo ritenuto inadeguato e insufficiente. Non può essere infatti la richiesta di un parere alla Commissione consiliare competente che può intaccare il potere della Giunta regionale di approvare lo statuto. Va ricordato che in altre vicende, come in occasione della costituzione della Società per il Ponente genovese, l'approvazione dello statuto era stata attribuita espressamente al Consiglio regionale.

Altra questione decisiva, purtroppo non risolta, riguarda la prospettiva occupazionale dei lavoratori impiegati attualmente presso le acciaierie di Cornigliano. Abbiamo proposto che il disegno di legge fosse integrato per dare una risposta inequivoca ad un problema di grande rilievo sociale. Un nostro emendamento prevede infatti che la Società debba farsi garante gli attuali livelli reddituali e occupazionali a chi oggi lavora nelle acciaierie. Non aver accolto il nostro emendamento rappresenta un segnale preoccupante da parte della Giunta e della maggioranza che la sostiene. La mancanza di un impegno scritto in legge conferma il giudizio negativo sul provvedimento proposto.

Nella discussione in Commissione vi è stata una mo-

dificazione al disegno di legge della Giunta sulla quale la opposizione ha particolarmente insistito: l'assegnazione delle aree di Cornigliano non destinate ad attività siderurgiche deve avvenire con procedure di evidenza pubblica. La richiesta è stata motivata dalla necessità di garantire la più ampia trasparenza, con chiari e verificabili percorsi procedurali. Riteniamo un risultato positivo la modifica introdotta.

Di segno ben diverso è stato l'atteggiamento della maggioranza su un altro punto significativo. La nostra richiesta che la Società non possa dismettere a favore di privati la proprietà delle aree ad essa conferita dalla Regione è stata infatti respinta. Si tratta infatti di aree di interesse strategico per Genova e il suo porto che non è opportuno cedere definitivamente a privati.

Per questo insieme di motivazioni si esprime voto contrario al provvedimento esaminato.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- La legge 28 dicembre 2001 n. 448 è pubblicata nella G.U. 29 dicembre 2001 n. 301 S.O.

Nota all'articolo 5

- La legge 9 dicembre 1998 n. 426 è pubblicata nella G.U. 14 dicembre 1998 n. 291.

4. Struttura di riferimento:

Settore Programmazione.

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2002 n. 23

Ulteriore modifica alla legge regionale 2 luglio 1999 n. 19 (disciplina del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica dell'articolo 14 della l.r. 19/1999)

1. Il comma 8 dell'articolo 14 della legge regionale 2 luglio 1999 n. 19 (disciplina del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114) è sostituito dal seguente:

“8. Il Comune, inoltre, per le manifestazioni straordinarie e non ricorrenti, nonché per quelle concordate con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rilascia autorizzazioni temporanee all'esercizio del commercio su aree pubbliche ai soggetti che già esercitano l'attività di vendita al dettaglio ai sensi degli articoli 7, 8 e 28 del decreto legislativo 114/1998. Le predette autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni in cui hanno luogo tali manifestazioni.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 13 giugno 2002

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2002 N. 23

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28.12.1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 6 marzo 2002, dove ha acquisito il numero d'ordine 226, su iniziativa del Consigliere E. Minasso;

b) è stata assegnata alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio regionale in data 6 marzo 2002;

c) la III Commissione consiliare ha espresso pa-

rere favorevole, all'unanimità, il 28 maggio 2002;

d) il Consiglio regionale ha espresso parere favorevole nella seduta del giugno 2002;

e) la legge regionale entra in vigore il 4 luglio 2002.

2. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 2 luglio 1999 n. 19, pubblicata nel B.U. 21 luglio 1999 n. 11 P.I., è stata modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2000 n. 48, pubblicata nel B.U. 17 gennaio 2002 n. 1 P.I.

3. Struttura di riferimento:

Settore Politiche di Sviluppo del Commercio, Fiere e Mercati.

AVVISO

Con riferimento all'istanza presentata dal Comitato promotore del referendum abrogativo della legge regionale 20 marzo 2002 n. 14, già pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 9, parte I, del 5 giugno 2002, si pubblica, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 28 novembre 1977 n. 44 (norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari), la deliberazione consiliare n. 27 dell'11 giugno 2002, che ha dichiarato ammissibile il quesito.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

11.06.2002

N. 27

Dichiarazione di ammissibilità dell'istanza di referendum abrogativo della legge regionale 20 marzo 2002 n. 14.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Richiamata la legge regionale 20 marzo 2002 n. 14 (interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole statali e paritarie) pubblicata nel B.U.R.L. del 3 aprile 2002 n. 6;

Considerato che il giorno 28 maggio 2002 è stata presentata istanza scritta contenente richiesta di referendum abrogativo della legge regionale 20 marzo 2002 n. 14;

Atteso che tale istanza è stata presentata ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge regionale 28 novembre 1977 n. 44 (norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari);

Visto l'articolo 19, comma 3, della citata l.r. 44/1977, ai sensi del quale l'Ufficio di Presidenza, entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, deve pronunciarsi a mezzo di deliberazione circa l'ammissibilità della stessa accertando che l'oggetto del referendum non sia escluso dall'articolo 17 della legge stessa;

Considerato che l'Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 53 assunta nella seduta del 1° giugno 2002, esaminata l'istanza medesima, non ha raggiunto sull'ammissibilità della stessa una decisione unanime;

Rilevato che ai sensi del medesimo articolo 19 la decisione circa l'ammissibilità compete pertanto al Consiglio regionale;

Vista la proposta di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 55 del 3 giugno 2002, di cui la I Commissione consiliare, competente per materia ai sensi degli articoli 28 dello Statuto e 23, primo comma del Regolamento interno, ha preso atto, nella seduta dell'11 giugno 2002, senza poter entrare in valutazioni di merito;

DELIBERA

- di dichiarare, ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 44/1977, l'ammissibilità della istanza scritta, presentata in data 28 maggio 2002, contenente richiesta di referendum abrogativo della legge regionale 20 marzo 2002 n. 14, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, ai sensi dell'articolo 19, ultimo comma, della l.r. 44/1977, della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 53 del 1° giugno 2002, sulla quale il medesimo organismo non si è pronunciato all'unanimità, nonché della presente deliberazione.

IL VICE PRESIDENTE

Francesco Bruzzone

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Vincenzo Nesci

(Allegato omesso)
